

**SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA PER L'INDIVIDUAZIONE
DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI**

A.S. 2025/2026

Spett.le Dirigente Scolastico

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... (prov.....), il, CF:, residente in
....., Via, recapito
telefonico..... insegnante a tempo indeterminato di:

- scuola dell'infanzia/primaria
- secondaria di 1° grado/2° grado

classe di concorso religione cattolica, diocesi di titolarità, in servizio presso la scuola.....di, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dall'art. 15 della legge 16.01.2003 n° 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge 183/2011, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO *

(TITOLO A1 DELLA TABELLA A DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. RELATIVAMENTE AL TRIENNIO 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028)

	Punteggio (le voci della tabella di valutazione corrispondon o alla tabella relativa ai trasferimenti a domanda allegata al contratto mobilità)	Da compilare a cura dell'interessato		Riservato al Dirigente Scolastico
		Anni	Totale Punti	
A) di aver comunque prestato N. _____ anni di servizio, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. (Solo per la scuola primaria: il servizio prestato in scuole uniche e di montagna è raddoppiato)	Punti 6 per anno			
A1) di aver prestato N. _____ anni di effettivo servizio dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati in piccole isole (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera A)	Punti 6 per ogni anno			

<p>B) di aver prestato N. _____ anni di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (Solo per la scuola primaria: il servizio prestato in scuole uniche e di montagna è raddoppiato)</p>	<p>a.s. 2025/26 - 4 punti per ogni anno; a.s. 2026/27 - 5 punti per ogni anno; a.s. 2027/28 - 6 punti per ogni anno.</p>			
<p>B1) di aver prestato, tra gli anni indicati nella precedente lettera B), N. _____ anni di effettivo servizio in scuole o istituti situati nelle piccole isole (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera B) <i>Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. La dizione piccole isole è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).</i></p>	<p>a.s. 2025/26 - 4 punti per ogni anno; a.s. 2026/27 - 5 punti per ogni anno; a.s. 2027/28 - 6 punti per ogni anno.</p>			
<p>C) di aver prestato, senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici, N. _____ anni di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere: A), A1), B), B1) [cfr. Nota 5 bis, lett. C), del C.C.N.I. Mobilità 2025].</p> <p>entro il quinquennio →</p> <p>oltre il quinquennio →</p> <p>Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010.</p>	<p>Punti 5 per ogni anno Punti 6 per ogni anno</p>			
<p>C1) di aver prestato senza soluzione di continuità N. _____ anni di servizio di ruolo nella sede (Comune) di attuale titolarità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere: A), A1), B), B1)) [cfr. Nota 5 bis-lett. CO) del C.C.N.I. Mobilità 2025]</p> <p>NOTE:</p> <p>- Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 31 del contratto mobilità (diritto di rientro nei sei anni del personale trasferito in quanto soprannumerario). Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.</p> <p>- Il punteggio di cui alla lettera C1) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto alla lettera C)</p>	<p>Punti 1 per ogni anno</p>			

* N.B. Il servizio prestato su insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.

Il servizio prestato prima del 1/09/1990 dagli insegnanti di religione cattolica è sempre valutabile in quanto fino a quella data non era richiesto alcun titolo di qualificazione.

A partire dal 1/09/1990 può essere valutato solo il servizio prestato nell'insegnamento della Religione Cattolica con il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento (v. O.M. n. 37/2025).

II. ESIGENZE DI FAMIGLIA*:

(titolo A2 della tabella A del C.C.N.I. Mobilità 2025)

Tipo di esigenza	Punteggio	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al Dirigente Scolastico
<p>A) di avere n. _____ figlio/i di età inferiore a sei anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. si considerano anche i figli che compiono i sei o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento).</p>	Punti 5 per ogni figlio		
<p>B) di avere n. _____ figlio/i di età superiore a sei anni ma che non ha superato il 18° anno di età (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. si considerano anche i figli che compiono i sei o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento).</p>	Punti 4 per ogni figlio		
<p>C) di avere figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, che possono essere assistiti e curati solamente nel comune richiesto.</p> <p>NOTE (titolo A2 tab. A e nota (9) (lett.d) CCNI 2025): la valutazione è attribuita nei seguenti casi:</p> <p>a) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;</p> <p>b) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.</p> <p>c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.</p>	Punti 6		
<p>D) per la fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92 e dal CCNI mobilità 2025, art. 13, punto III, n° 2) (<u>barrare la casella che interessa</u>)</p>	Precedenza	<input type="checkbox"/> art. 21 L. 104/92 <input type="checkbox"/> CCNI mobilità art. 13, p. III, n.2) <input type="checkbox"/> art. 33, c. 6 L. 104/92 <input type="checkbox"/> art. 33, cc. 5 e 7 L. 104/92	

***NOTE:**

- 1) le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
- 2) il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dalla iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune

di residenza del coniuge non vi siano istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le sedi del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché indicate tra le preferenze espresse. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili tra loro

III. TITOLI GENERALI:

(titolo A3 della tabella A del C.C.N.I. Mobilità 2025)

Tipo di titolo	Punteggio	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al Dirigente Scolastico
<p>A) di essere incluso in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore</p> <p>NOTE: è equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. I concorsi a posti di personale ispettivo e direttivo sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento</p>	<p>Punti 12 Si valuta un solo concorso</p>		
<p>B) di aver conseguito N. _____ diploma/i di specializzazione in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n.509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (1), ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (2).</p> <p>NOTE: (1) vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 L. 341/90 ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L. 341/90) anche i corsi previsti dalla l. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 l. 341/90). Si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1.10.1973, n. 580 convertito con modificazioni nella legge 30.11.1973, n. 766, le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. (2) È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici, e non sono valutabili né il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni disabili (legge 341/90), né i titoli rilasciati dalle SISS.</p>	<p>Punti 5 per diploma</p>		
<p>C) di aver conseguito N. _____ diploma/i universitario/i di primo livello o breve o diploma ISEF oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza</p>	<p>Punti 3 per diploma</p>		
<p>D) di aver conseguito N. _____ corso/i di perfezionamento post-laurea e/o master di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o</p>	<p>Punti 1 per ogni corso</p>		

pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. NOTE: È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici			
E) di aver conseguito N. _____ diploma/i di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), diploma di laurea magistrale (specialistica), di accademia delle belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. NOTE: Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma ISEF	Punti 5 per ogni diploma		
F) di aver conseguito il titolo di "Dottorato di ricerca" (Si valuta un solo titolo)	Punti 5		
G) per la sola scuola primaria: di avere frequentato un corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali delle Istituzioni scolastiche, degli Istituti di ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente INVALSI, INDIRE) e delle Università.	Punti 1		
I) di aver svolto la funzione di docenti tutor e docenti dell'orientamento di cui alla Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 è attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in tale qualità ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023.	Punti 3		
M) corso di perfezionamento CLIL per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n° 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 del D.M. 30 settembre 2011. N.B. il certificato viene rilasciato solo a chi: <ul style="list-style-type: none"> • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); • ha frequentato il corso metodologico; • ha sostenuto la prova finale 	Punti 1		
N) CLIL per i docenti NON in possesso di certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 non certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale.	Punti 0,5		
TOTALE PUNTI			

I titoli generali relativi al titolo A3 della tabella A del C.C.N.I. Mobilità 2025, anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10.

Si allega:

- o dichiarazione conforme all'allegato D all'O.M. n.37/2025
- o allegato F all'O.M. n. 37/2025
- o i seguenti documenti/dichiarazioni attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali):

.....
.....
.....

N.B. Tutta la documentazione deve essere trattenuta agli atti della scuola che procederà alle opportune verifiche e a convalidare il punteggio utilizzando l'apposito spazio riservato al Dirigente Scolastico.

La scuola invierà la documentazione all' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA entro il **17.04.2025 esclusivamente dei docenti per i quali si siano verificati eventi modificativi del punteggio già assegnato nella graduatoria relativa all' a.s. 2024/2025**, qualora non già precedentemente valutata (perché di recente acquisizione/conseguimento da parte del docente) ovvero a seguito di specifica richiesta e dopo aver effettuato le opportune verifiche, al fine di consentire di variare la graduatoria in modo coerente con la situazione attuale del docente.

Data

Firma Docente.....

Data

Firma Dirigente Scolastico.....